



Studio Commerciale Dott. Francesco Pedone

Revisore Legale

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Bisceglie, 20/07/2017

L'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 stabilisce che:

“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

La disposizione stabilisce, in altri termini, che per accedere ai benefici in questione – di cui è stato fornito un elenco esemplificativo con nota del Ministero del lavoro prot. n. 1677, del 28 gennaio 2016, è principalmente necessario il possesso del DURC, dando inoltre evidenza degli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi – stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – che il datore di lavoro deve comunque osservare.

dott. Francesco Pedone

